

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 29 ottobre 2012)

Relatore di maggioranza: ROSALBA ORTENZI

Relatore di minoranza: ENZO MARANGONI

sulla proposta di legge n. 191

a iniziativa dei Consiglieri Silveti, Giancarli

presentata in data 30 marzo 2012

SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE CHIARAVALLE MONTESSORI PER LA
VALORIZZAZIONE DEL PENSIERO E DELL'OPERA DI MARIA MONTESSORI

Nuova titolazione:

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PENSIERO E
DELL'OPERA DI MARIA MONTESSORI

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 5 novembre 2012)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 5 novembre 2012 esaminato il testo della proposta di legge n. 191 avente ad oggetto "Sostegno alla Fondazione Chiaravalle Montessori per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria Montessori", nuova titolazione proposta dalla Commissione "Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria Montessori", già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 29 ottobre 2012

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione riconosce la rilevanza dell'attività svolta dalla Fondazione "Chiaravalle - Montessori", d'intesa con le competenti istituzioni e con la Fondazione "Montessori", senza scopo di lucro, di Chiaravalle, finalizzata alla conoscenza e alla divulgazione, a livello regionale, nazionale e internazionale del pensiero e dell'opera di Maria Montessori, nonché alla ricerca sul metodo pedagogico montessoriano e sull'applicabilità nell'attività formativa e didattica negli asili nido, nelle scuole d'infanzia e in quelle di base.

2. La Regione promuove, d'intesa con le competenti istituzioni e con la Fondazione "Chiaravalle - Montessori", la realizzazione di scuole ad indirizzo montessoriano in tutti i gradi scolastici: dall'infanzia fino alla secondaria di secondo grado.

Art. 2
(Contributi regionali)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, concede contributi alla Fondazione per le seguenti attività:

- a) realizzazione di convegni, seminari di studio, ricerca e pubblicazioni sulla vita e sull'opera di Maria Montessori;
- b) recupero di testi originari di Maria Montessori, per ampliare il patrimonio museale, nonché per l'arricchimento del patrimonio librario della biblioteca della Fondazione "Chiaravalle - Montessori";
- c) attivazione di un polo regionale per l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento degli educatori, al fine di mantenere e potenziare l'applicazione della metodologia didattica montessoriana;
- d) attuazione di iniziative a carattere didattico finalizzate alla divulgazione dell'opera della pedagoga;
- e) realizzazione di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione promuove la conoscenza e la divulgazione, a livello regionale, nazionale e internazionale del pensiero e dell'opera di Maria Montessori, nonché la ricerca sul metodo pedagogico montessoriano e sull'applicabilità nell'attività formativa e didattica negli asili nido, nelle scuole d'infanzia e in quelle di base.

2. *Soppresso*

Art. 2
(Contributi regionali)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, concede contributi alla Fondazione per le seguenti attività:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*

1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

1 ter. La deliberazione di cui al comma 1 bis è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale.

Art. 3

(Modalità di concessione dei contributi e rendicontazione)

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, la Fondazione presenta alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un programma annuale delle attività da svolgere nell'anno successivo.

2. La Fondazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e un rendiconto sull'utilizzo dei finanziamenti regionali.

3. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, concede alla Fondazione un finanziamento sulla base del programma annuale di cui al comma 1.

4. In ogni caso, il finanziamento di cui al comma 3 non è cumulabile con altri contributi regionali erogati alla Fondazione.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge a decorrere dall'anno 2013 l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2013 e successivi nell'U.P.B. 53105 del bilancio di previsione del detto anno, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

Art. 3

(Modalità di concessione dei contributi e rendicontazione)

Soppresso

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

Identico

Art. 4 bis

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge la deliberazione di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2013.